

mento Buontempo 1.60, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*) (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo, Misto-Nuovo PSI e del deputato Buontempo*).

<i>(Presenti</i>	500
<i>Votanti</i>	484
<i>Astenuti</i>	16
<i>Maggioranza</i>	243
<i>Hanno votato sì</i>	260
<i>Hanno votato no</i> ..	224).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecoraro Scanio 1.46, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	481
<i>Votanti</i>	474
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	238
<i>Hanno votato sì</i>	207
<i>Hanno votato no</i> ..	267).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.50.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, fin dall'inizio noi, con molto senso di responsabilità, abbiamo articolato una proposta politica. Siamo convinti dell'importanza di questo provvedimento e lo

vogliamo approvare nel più breve tempo possibile per dare al paese uno strumento normativo che riteniamo – ripeto – molto utile.

Poiché adesso sappiamo che il decreto-legge deve tornare... signor Presidente, vorrei essere ascoltato.

PRESIDENTE. Colleghi, credo che l'intervento dell'onorevole Bonito possa facilitare il prosieguo dei nostri lavori.

Onorevole Bonito, sia sintetico.

FRANCESCO BONITO. Proponiamo un ritorno al Comitato dei nove perché in tempi brevissimi, entro oggi, vogliamo approvare il provvedimento e ci impegniamo a far approvare il provvedimento presso il Senato con la massima celerità possibile.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, credo di poter accogliere la sua richiesta se non vi sono obiezioni da parte dei presidenti dei gruppi. Onorevole Vito, presti attenzione, lei che è autorevole presidente di gruppo.

Vi faccio una proposta: passiamo adesso al secondo punto all'ordine del giorno per consentire, nel frattempo, la riunione del Comitato dei nove. Torneremo, poi, all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 336 del 2001.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, siamo d'accordo. Vorrei chiedere, però, che al momento del voto sulla pregiudiziale, per una questione di regolarità, i colleghi possano venire a votare.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio.

In questo momento il Comitato dei nove può fare un lavoro utile per finire rapidamente il provvedimento anche con una concertazione tra le varie parti.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, l'esame delle pregiudiziali e della sospensiva non occuperanno più di mezz'ora. Forse sarebbe il caso di stabilire un tempo esatto.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei.

Pertanto, non essendovi obiezioni, passiamo ora al secondo punto dell'ordine del giorno. Per quanto riguarda il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 336 del 2001 ci riaggiorniamo alle 12,45.

Discussione del disegno di legge: S. 374 – Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (approvato dal Senato) (1516) (ore 11,43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

(Esame di questioni pregiudiziali – A.C. 1516)

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali Roberto Barbieri ed altri n. 1 e Acquarone ed altri nn. 2 e 3 (vedi l'allegato A – A.C. 1516 sezione 1).

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali, ha luogo un'unica discussione.

Le questioni pregiudiziali possono essere illustrate per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

Al termine della discussione, si procederà ad un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali.

L'onorevole Vigni ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Roberto Barbieri ed altri n.1, di cui è cofirmatario.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI (Ore 11,44)**

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, che l'Italia abbia bisogno di opere pubbliche e di infrastrutture è fuori discussione, come non ci sono dubbi sul fatto che le opere pubbliche necessarie dobbiamo essere realizzate...

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, un po' di attenzione...

Prego, onorevole Vigni.

FABRIZIO VIGNI. Dicevo, non c'è dubbio sul fatto che le opere pubbliche necessarie debbano essere realizzate velocemente semplificando le procedure. Tuttavia...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Così non è possibile proseguire i lavori... Colleghi di ogni settore, vi prego di prendere posto.

Prego, onorevole Vigni.

FABRIZIO VIGNI. Tuttavia, il disegno di legge del Governo affronta nel peggiore dei modi questi problemi. È un provvedimento sbagliato, dannoso ed inefficace: sbagliato a partire dall'idea stessa di dar vita a due diversi regimi, uno in deroga per le cosiddette grandi opere, l'altro ordinario per le opere minori.

È un provvedimento, a nostro parere, dannoso perché smantella una corretta programmazione – ad esempio per le infrastrutture di trasporto previste dal piano generale dei trasporti –, considera l'ambiente un ostacolo e, di fatto, elude una corretta valutazione di impatto ambientale. Ma quel che è peggio è che prevede di realizzare le grandi opere in deroga alla legislazione sui lavori pubblici,

che ha introdotto regole di trasparenza e di correttezza del mercato: ciò facendo si correrebbe il rischio grave di tornare al peggiore passato.

Per di più, sembra un provvedimento inefficace, perché non aiuterà a realizzare meglio le infrastrutture, tanto più se si considera che il Governo, con la legge finanziaria presentata alle Camere, riduce non di poco le risorse per gli investimenti infrastrutturali e, con il giugno 2002, mette fine agli incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio.

Questo provvedimento, oltre che dannoso, sbagliato, ed inefficace, presenta anche un evidente profilo di incostituzionalità da molteplici punti di vista, di cui, in particolare, ne voglio sottolineare tre.

In primo luogo, il disegno di legge presenta un carattere fortemente centralista, configura un'evidente violazione delle autonomie regionali e locali, espropriando competenze delle regioni ed escludendo i comuni e le province, considerati alla stregua di ostacoli burocratici. Tutto ciò avviene per le cosiddette grandi opere e, quel che è ancora più sconcertante, anche per gli insediamenti produttivi: come dire che dichiarare di carattere strategico un qualunque impianto produttivo, consentirebbe al Governo di deciderne la localizzazione, senza neppure ascoltare le opinioni di una amministrazione locale e, quindi, verrebbero espropriate competenze in materia di governo del territorio che appartengono agli enti locali e alle autonomie politiche territoriali.

Vorrei ricordare ai colleghi che, tra l'altro, per questa ragione già nella scorsa legislatura — per la precisione il 20 giugno 2001 — la Commissione affari costituzionali della Camera aveva espresso un parere di incostituzionalità su una proposta di legge del centrodestra molto simile a quella attualmente in discussione.

In quel parere si riteneva che l'esclusione di forme di partecipazione degli enti locali, sul cui territorio insiste la realizzazione delle infrastrutture e delle opere industriali, fosse in palese contrasto con i principi di autonomia e di decentramento stabiliti dagli articoli 5 e 128 della Costi-

tuzione. Vorrei far notare che oggi — alla luce della modifica del Titolo V della Costituzione, approvata dal Parlamento e confermata domenica scorsa dal voto popolare — questo disegno di legge appare, a maggior ragione, tanto più illegittimo.

In altre parole, con tale norma non siamo di fronte ad un regime generale di riparto delle competenze, ma ad una compressione che si attiva in base a scelte discrezionali del Governo: tutto ciò è inaccettabile e, voglio sottolinearlo, clamorosamente in contraddizione con i proclami della maggioranza — soprattutto di alcune sue parti — a favore del federalismo. Tuttavia, in questo momento ci interessa sottolineare che il provvedimento si configura come sicuramente lesivo della Costituzione, che riconosce su tali temi un ruolo decisivo alle regioni e, attraverso la legislazione attuativa, anche agli enti locali.

In secondo luogo, vorrei far notare che con il secondo comma si delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per riformare le procedure per la valutazione d'impatto ambientale, volte a favorire la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, anche in deroga all'ordinamento sui lavori pubblici. Su tale punto si presenta un problema costituzionalmente rilevante, relativo alla definizione dell'oggetto della delega, nonché alla determinazione dei principi e dei criteri direttivi, nel senso che la delega richiesta si configura più come un obiettivo, peraltro ampio e indefinito, piuttosto che come un oggetto definito, così come richiesto dall'articolo 76 della Costituzione.

Peraltro, sono assenti o inadeguati i principi e i criteri direttivi. Vi è, dunque, a nostro parere, un'evidente violazione dell'articolo 76 della Costituzione, il quale — com'è noto — dispone che l'esercizio delle funzioni legislative non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definito.

Infine — ed è la terza sottolineatura che facciamo —, al comma 4 dell'articolo

1, si delega al Governo l'approvazione, con decreti delegati, di specifiche opere. In altre parole, si delega il Governo all'adozione di leggi-provvedimento. Tali leggi — come risulta anche da autorevoli considerazioni dottrinarie — ledono, in modo evidente, gli interessi legittimi dei cittadini, precludendo la possibilità di tutela nei confronti di provvedimenti amministrativi, azzerando così il quadro delle garanzie connesse all'atto amministrativo per alcuni cittadini rispetto ad altri. Tutto ciò con un'evidente violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Si tratta, quindi — Presidente, onorevoli colleghi —, per le ragioni che ho sinteticamente illustrato, di un disegno di legge che provoca un profondo stravolgimento del nostro sistema giuridico, anzitutto sotto il profilo del rispetto della Costituzione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Rifondazione comunista e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. L'onorevole Acquarone ha facoltà di illustrare le sue questioni pregiudiziali n. 2 e n. 3.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole ministro per le infrastrutture, con una frase un po' infelice, che probabilmente gli è scappata, ha detto che bisogna abituarsi a convivere con la mafia.

Sarebbe, forse, necessario ricordargli che sarebbe anche opportuno per il Governo convivere con il Parlamento. Infatti, io e gli altri colleghi dell'opposizione portiamo in questa sede argomenti di carattere costruttivo, volti a migliorare la legge, emendandola da quei vizi di incostituzionalità che certamente la condurrebbero ad una dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.

I problemi su cui mi soffermo sono soltanto due e — dato che siede ai banchi del Governo l'amico e ministro Frattini, che di queste cose se ne intende — avrei piacere che, specialmente relativamente alla seconda parte del mio intervento, mi dedicasse un minimo di attenzione. Infatti, se il suggerimento al professor Lunardi

proviene dall'avvocato Acquarone, probabilmente non è accolto perché Acquarone fa parte dell'opposizione; se, per ipotesi, tale suggerimento provenisse dall'onorevole Frattini, forse, ci penserebbe un momento.

Il primo problema si riferisce al fatto che una parte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame tratta questioni urbanistiche ed edilizie — vorrei dire soltanto edilizie — di dettaglio. Sono, infatti, disciplinate le opere minori, le ristrutturazioni edilizie, i sopralzi e gli ampliamenti di carattere tecnico.

Se consideriamo la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, notiamo che la materia edilizia e la materia dell'urbanistica sono completamente sottratte alla potestà legislativa dello Stato e che non fanno neppure parte della legislazione concorrente.

Vi è una frase sulla quale si potrebbe riflettere: si parla di « governo del territorio ». Ma lei — onorevole Frattini — sa meglio di me che, quando parliamo di governo del territorio, parliamo di problemi molto più ampi: parliamo di tutela idrogeologica, di tutela sismica e, forse, delle grandi linee della politica infrastrutturale del paese ma, certamente, non di disposizioni urbanistiche di dettaglio che, a mio avviso, non avrebbero potuto essere di competenza statale nemmeno senza la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, ma solo vigendo la Costituzione del 1948.

Invece, il Governo, con questa ridicola storia del padrone in casa propria, ha voluto formulare una disposizione di dettaglio che non è consentita; se, poi, noi dicessimo che nel concetto di governo del territorio rientra la teoria della legislazione concorrente, dovremmo ricordarci la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, per la quale la legislazione concorrente può riguardare soltanto i principi di carattere generale. Certamente, disciplinare la ristrutturazione edilizia o disciplinare...

Giovanardi, hai la cortesia di non distrarre il ministro? Forse il ministro Frattini queste cose è in grado di capirle, forse; penserei proprio di sì.

FRANCO FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Mi sforzo!

LORENZO ACQUARONE. Dubito che altri le capiscano. Vorrei, quindi, parlare con una persona che sia in grado di capirle. Questo, dunque, è il discorso che ho il piacere di sottoporre all'attenzione del consigliere di Stato, ministro Frattini: ci pensi bene, perché questo sarà un problema; la prima regione che dovesse sollevare un conflitto di attribuzione, farebbe saltare l'intera legge.

L'altra questione non riguarda l'entrata in vigore della nuova modifica costituzionale, ma tocca più da vicino la competenza della giustizia amministrativa. Alla lettera *n*) del comma 2 dell'articolo 1, c'è una doppia limitazione. C'è una limitazione ai poteri di annullamento del giudice amministrativo, laddove si dice che il giudice amministrativo, dopo la stipula del contratto, può unicamente provvedere in via risarcitoria. C'è, poi, la violazione dei diritti di impugnazione in sede di appello, perché si dice che, stipulato il contratto, in sede di emanazione di un'ordinanza cautelare può essere data soltanto una provvisoria. Quindi, due sono le violazioni: una limitazione per quanto riguarda il giudizio di cognizione generale, in quanto è pensabile soltanto l'annullamento; una seconda limitazione perché in via cautelare, sia in primo grado sia in sede di appello, è possibile esclusivamente la concessione di una provvisoria.

Questo Governo non è il primo a dolersi degli interventi della magistratura amministrativa; infatti, è ricorrente il seguente discorso: opere non si fanno, perché i TAR o il Consiglio di Stato le sospendono. In passato, mi è stato facile rispondere — anche ad esponenti della precedente maggioranza alla quale aderivo — che se l'amministrazione, gli enti aggiudicatori si comportassero bene, non ci sarebbe spazio per l'intervento repressivo o cautelare del giudice amministrativo.

Siamo alle solite: riproponiamo una norma che, per tre volte, è stata sottoposta

al giudizio della Corte costituzionale e, per tre volte, la Corte costituzionale ha dichiarato essere non conforme a Costituzione.

Onorevole Frattini, non è il caso che io ricordi a lei il secondo comma dell'articolo 113 della Costituzione: la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. In questo caso, noi abbiamo una limitazione ai poteri del giudice amministrativo per alcuni mezzi di impugnazione e per la categoria di atti che rientra non nella materia generale delle opere pubbliche, ma in un particolare tipo di opere pubbliche. Quindi, vi è, innanzitutto, una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, perché viene violato il principio di uguaglianza; c'è una violazione dell'articolo 24, in relazione al principio di difesa; c'è, infine, una violazione dell'articolo 113. Queste cose non le dice il professor Acquarone, le dice la Corte costituzionale. Le ha dette con sentenze risalenti nel tempo: 27 dicembre 1974, n. 284, 17 luglio 1975, n. 227.

Inoltre, proprio nella specifica problematica delle opere pubbliche, vi fu anche quella per il terremoto dell'Irpinia, quando il Governo dell'epoca — parliamo del 1980 — per una legge di accelerazione delle opere pubbliche, limitò il potere del giudice cautelare, impedendo l'appello delle ordinanze di sospensiva. Si tornò alla Corte costituzionale, con una completa ordinanza di remissione della IV sezione del Consiglio di Stato, che aveva rimesso la questione alla Corte costituzionale nell'ordinanza 5 giugno 1979, dove si faceva esplicito riferimento agli articoli 3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione: ebbene, la Corte si fermò soltanto su una questione, assorbendo le altre.

Allora, perché dobbiamo riproporre una norma che sappiamo essere sicuramente incostituzionale? Perché per la prima questione da me sollevata si darà il caso di un giudizio di costituzionalità, ed è facile presumere che sarà proposto, entro breve termine, da parte di una regione che si vede espropriata dei propri poteri, attraverso il conflitto di attribu-

zione: voglio vedere una regione seriamente amministrata che lascia che sia il Governo centrale a decidere sulla materia degli ampliamenti o dei sopralzi. Questa è veramente un'invasione della sfera legislativa delle regioni, e questo è grave: si parla tanto di un federalismo scarsamente attenuato; ma nemmeno il Governo più centralista avrebbe avuto in testa una cosa di questo genere.

Per quanto riguarda la seconda questione di costituzionalità, francamente, attesa l'assenza del ministro per le infrastrutture... Sì, c'è lei, onorevole Martinat, e la prego di riferire, ma forse si tratta di una questione...

PRESIDENTE. Onorevole Acquarone, il tempo, per favore.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, ho finito. Mi rivolgo all'amico consigliere Frattini... Sa, onorevole Presidente, che su queste questioni i precedenti sono dubbi, perché, essendoci due questioni di costituzionalità, alcuni precedenti mi darebbero titolo a parlare due volte?

PRESIDENTE. Ha il doppio tempo, ma c'è una prassi...

LORENZO ACQUARONE. Anche quella è dubbia. Comunque ho finito, ancora 30 secondi.

Soltanto per richiamare ancora una volta l'attenzione del competente in materia, onorevole Frattini, sulla evidente incostituzionalità della disposizione di cui all'articolo 2, lettera *n*, per violazione del diritto alla difesa e per violazione del secondo comma dell'articolo 113 della Costituzione, nonché — e mi richiamo all'ultima sentenza della Corte costituzionale —, per violazione del principio di eguaglianza. Infatti, o riformate l'intero sistema della giustizia amministrativa, oppure non potete creare dei privilegiati i cui appalti non sono soggetti alla normale tutela giurisdizionale.

Per queste ragioni, ritengo che questo sia un piacere che noi facciamo al Go-

verno, invitandolo a depurare la legge di quei vizi che porterebbero fatalmente al suo annullamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vendola. Ne ha facoltà.

NICHI VENDOLA. Signor Presidente, noi consideriamo assolutamente fondato il ricorso alla pregiudiziale di costituzionalità nei confronti di un disegno di legge la cui importanza e la cui straordinaria gravità, sotto ogni profilo, sono denunciati, con toni persino accorati, dalle associazioni ambientaliste e da tanta parte della coscienza democratica del nostro paese.

Noi crediamo che il crisma della legittimazione costituzionale venga ferito ripetutamente. Innanzitutto, con una modalità di concentrazione di poteri e di scelte strategiche, in tema di infrastrutture e di insediamenti produttivi, che viola apertamente le prerogative della democrazia decentrata e delle autonomie politiche e territoriali. Si tratta di autonomie costituzionalmente protette (titolo V della Carta costituzionale), improvvisamente sgonfiate di senso, deprivate di ruolo, marginalizzate da un inedito e spregiudicato centralismo dirigista nelle forme, quanto liberista nei contenuti.

In questo disegno di legge la delega d'apertura evoca un oggetto tanto enfaticamente immaginato quanto indefinito, sfuggente, dilatabile all'inverosimile.

Anche questo strabiliante deficit di definizione dell'oggetto, dell'obiettivo perseguito dalla nuova legge appare, cari colleghi, uno straripamento dal letto della norma contenuta nell'articolo 76 della Carta costituzionale.

La delega in bianco al Governo, fuori da una chiara indicazione dei principi e dei criteri direttivi, fuori da qualunque agenda e calendario che fissino i contorni progettuali e temporali dell'intervento rappresenta, oltre che una violazione delle prerogative del Parlamento, anche una fuoriuscita dai margini della costituzionalità.

Colleghe e colleghi, ciò che più urta la nostra sensibilità è il marchingegno esco-

gitato per soppiantare, nel nome di un'autolegittimazione dall'alto delle cosiddette opere pubbliche, qualsivoglia autentico controllo di legalità e persino per sopprimere in radice — nel caso che quelle opere ledano diritti di cittadini — la possibilità del contenzioso amministrativo e giurisdizionale. Anche in questo caso i garantisti non dovrebbero latitare.

I cittadini con un colpo di mano vengono spogliati delle tutele e delle garanzie che dovrebbero proteggere i loro diritti. Vengono calpestati gli articoli 3 e 24 della Costituzione; questo è un vero ed insopportabile scandalo mascherato con quel *mix* di retorica sviluppatista e di tecnicismo imprenditoriale che rendono l'ineffabile ministro Lunardi un eroe dei nostri tempi. Signor Presidente, altro che *gaffe* estiva. È nella carne viva di queste norme inaudite che si tesse la trama di una nuova stagione di convivenza con le mafie, è qui che rinasce il partito delle mani sulla città, il modello urbanistico di Ciancimino, la sensibilità ecologica dei costruttori di nuove Sarno e di nuove Soverato!

Rifondazione comunista avversa radicalmente un disegno di legge che prende a pugni la lettera ed il cuore della nostra Costituzione, che disegna un sistema della governabilità liberista sull'asse dell'autoritarismo, della deregolamentazione selvaggia delle politiche del territorio e dell'ambiente, sull'asse obliquo di una legittimità che si mangia la legalità, sull'asse di cemento armato di una crescita che non porta né sviluppo né modernità, bensì aggressione agli ecosistemi, violenza alle strutture urbanistiche, mano libera ai signori dell'ecomafia.

Lo dico ai colleghi della Lega, in questo caso si può ben intendere quale sia il vero disegno del vostro urlato federalismo: non autogoverno del territorio ma solo e soltanto assunzione a livello regionale di specifici compiti di privatizzazione di servizi, di dissoluzione dell'interesse collettivo e della stessa nozione di bene pubblico.

Nel nome del particolarismo, anche criminale, e dello slogan « padroni a casa

propria » si potrà vivere pericolosamente una nuova stagione di assalto al bel paese.

Colleghe e colleghi, dopo la depenalizzazione del falso in bilancio, dopo il delitto che avete commesso in tema di rogatorie, dopo i fasti privatistici della Tremonti-*bis*, con questo disegno di legge siamo al compimento di un programma che mostra il volto e l'indole di questa borghesia governante, ostile alla legge — tanto da elaborarne una che cancella tutte le altre —, alla democrazia (tanto da rivendicare il consenso elettorale solo come paravento per ogni compressione della democrazia medesima) ed ostile all'ambiente che torna ad essere solo e soltanto occasione di lucro e di rapina. La nostra opposizione — dentro e fuori quest'aula — sarà radicale e totale (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Parolo. Ne ha facoltà.

UGO PAROLO. Signor Presidente, non sono un giurista e non le nascondo che ho qualche difficoltà a comprendere tutte le eccezioni che sono state sollevate dai colleghi che mi hanno preceduto, che sicuramente sono più preparati in materia.

Vorrei però giustificare il voto contrario della Lega Nord su queste pregiudiziali anche entrando nel merito — per quanto ci riguarda — delle eccezioni sollevate.

Si dice sostanzialmente che si tratta di un provvedimento incostituzionale perché introduce un regime privilegiato a favore delle grandi opere rispetto a quelle normali, che lede in qualche modo le prerogative ed i compiti degli enti locali e delle regioni; si dice anche che è un provvedimento centralista, quindi incostituzionale rispetto all'attuale Costituzione, alla Costituzione modificata con il recente referendum.

Ebbene, vorrei invitare modestamente i colleghi a rileggere più attentamente il testo del provvedimento perché è vero che in esso si prevede che sia il Governo a individuare le infrastrutture ma è altrettanto vero che si parla di opere di inte-

resse strategico nazionale; pertanto è altrettanto evidente che, se un'opera è di interesse strategico nazionale, la stessa deve essere individuata dall'organo dello Stato competente per le opere di interesse strategico nazionale; in questo caso è evidente la competenza del Governo; comunque ciò avviene sentite le regioni interessate e nell'ambito della Conferenza Stato-regioni.

Quando si afferma che le opere verranno realizzate sulla testa degli enti locali e dei comuni credo si dica una mezza verità o comunque una non verità; se si leggesse con attenzione il testo del disegno di legge, all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), per quanto riguarda la definizione delle opere, delle procedure da seguire per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori ai fini della realizzazione di queste opere, si dice che il Governo deve procedere per la localizzazione delle opere d'intesa con la regione — lo ripeto — di intesa con la regione (quella interessata ovviamente) o la provincia autonoma competente; a tal fine la regione o la provincia provvede a sentire preventivamente i comuni interessati.

Ebbene, penso che tale disegno di legge contenga tutte le garanzie che devono essere previste in un provvedimento che prevede l'esecuzione di opere di interesse strategico nazionale. Purtroppo l'attuale minoranza dell'Ulivo che ha governato sino a qualche mese fa si dimostra federalista adesso che non ha più la possibilità di fare il federalismo, mentre è stata fortemente centralista fino a quando ha avuto la possibilità di governare questo paese.

Questa è la verità; queste sono obiezioni in gran parte strumentali che non hanno alcun fondamento.

Per quanto riguarda le obiezioni sollevate circa le materie dell'edilizia e dell'urbanistica, giustamente di competenza delle regioni, occorre precisare che nel merito queste disposizioni altro non fanno che recepire le proposte più avanzate — diciamo — in materia di federalismo che sono state approvate dalle regioni le quali hanno sperimentato la materia dell'urba-

nistica nel senso più alto del federalismo. Mi riferisco alla regione Lombardia ma anche alla regione Toscana che queste proposte hanno approvato e dove sono già in vigore. Pertanto il disegno di legge di fatto consente anche alle regioni, che in questo momento non hanno ancora avuto la possibilità di applicare tali normative, di poterlo fare.

PRESIDENTE. Onorevole Parolo, si presti a concludere.

UGO PAROLO. Anche in questo caso, concludo signor Presidente, l'Ulivo dovrebbe ricordarsi delle leggi di semplificazione Bassanini, in particolare della legge del 2000 di semplificazione, con cui si affermava la competenza dello Stato, anzi veniva concessa una delega al Governo per normare i procedimenti per il rilascio di concessioni edilizie e di altri atti di assenso concernenti l'attività edilizia. Non solo il Governo ha legiferato ma addirittura il Parlamento ha concesso una delega al Governo per legiferare su questa materia che era ed è di competenza esclusiva delle regioni.

Per quanto riguarda i regimi speciali, vorrei ricordare all'attuale opposizione dell'Ulivo i provvedimenti adottati con riferimento agli alloggi di Napoli e delle aree circostanti, a seguito della ricostruzione post terremoto.

Per effetto di una legge delega, il Governo ha adottato un decreto legislativo in base al quale il commissario *ad acta*, solo ed esclusivamente per tali alloggi, definisce...

PRESIDENTE. Onorevole Parolo, ha esaurito il tempo a sua disposizione.

UGO PAROLO. ... e chiude in via transattiva tutti i contenziosi in essere, in barba a tutte le sentenze in essere e non ancora passate in giudicato. Voi per primi avete attuato queste leggi ed ora ci criticate perché sapete che questa è una legge utile non soltanto per una parte del paese, ma per il paese nella sua interezza. Questo vi infastidisce (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'illustrazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità sia abbastanza chiara. Per di più, la modifica costituzionale confermata dal referendum della scorsa domenica prevede un ulteriore elemento di rafforzamento dei poteri delle regioni e degli enti locali; comprendo l'esigenza del collega della Lega nord Padania che mi ha preceduto, che giustamente ha affermato di dover giustificare — ha usato questo termine — questo voto, dal momento che si tratta effettivamente di giustificarlo.

Probabilmente, anche la maggioranza di centrosinistra non ha realizzato l'intervento in senso federalista che avrebbe voluto, anche se, a mio giudizio, ha poi fatto più di quanto successivamente potrà fare la maggioranza di centrodestra, considerate le evidenti tendenze centraliste che l'attraversano.

Tuttavia, va detto con chiarezza che, se anche la maggioranza di centrosinistra avesse fatto un errore, ciò non rappresenta un giusto motivo per peggiorarlo.

È evidente infatti, onorevoli colleghi, che questo testo è assolutamente incostituzionale. Sono, in tal senso, assolutamente preoccupato, dal momento che non interrogarsi oggi, con la possibilità di modificare tale legge e considerata la modifica costituzionale, significherebbe permettere l'impugnativa di qualsiasi atto consequenziale, anche dinanzi alla Corte costituzionale; in tal modo, invece di adottare un provvedimento che dovrebbe accelerare e migliorare la capacità di compiere una serie di interventi, avremo sicuramente il tipico testo che, per i vizi intrinseci di costituzionalità, presenti già ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione vigente e che ora sono ancora più evidenti alla luce della modifica costituzionale intercorsa, creerà una notevole mole di contenzioso con gli enti locali e le regioni, con la possibilità di ricorsi.

Di fatto state adottando un testo sbagliato: peraltro, il dibattito in Commissione ha dimostrato l'incapacità dei parlamentari della maggioranza di proporre anche un solo emendamento, altro che Casa delle libertà! Si va pertanto verso l'approvazione di un testo incostituzionale, senza la capacità di rimuovere quelle parti sbagliate o quanto meno di inserire la previsione dell'istituto dell'intesa con le regioni che la Conferenza Stato-regioni ha sempre richiesto, anche ufficialmente, possibilità che invece viene negata.

Il testo è evidentemente contrario alle attribuzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali; si ripete moltissime volte l'espressione « nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni » (è il tipico caso di *excusatio non petita, accusatio manifesta*). Più volte si fa riferimento al rispetto delle attribuzioni delle regioni, perché in realtà non le si rispetta.

Si dice quindi poi che si individuano le infrastrutture, pubbliche e private, nonché gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. Poiché non è definito nella legge — questa è un'altra assurdità — cosa sia strategico e cosa sia di preminente interesse nazionale — non è detto che debba riguardare più regioni potendo trattarsi solo di alcuni aspetti — tutto questo avviene sentita la Conferenza unificata. È evidente che le regioni e gli enti locali non rivestono alcun ruolo nell'individuazione di questi insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture pubbliche.

Si tratta, in teoria, secondo questo provvedimento, della possibilità di inserire anche una fabbrica in un comune, se viene considerata di interesse strategico o nazionale, e di farlo dopo aver sentito soltanto la Conferenza unificata. Mi sembrerebbe abbastanza *sui generis* non considerare questo atteggiamento, come dire, non solo non federalista, ma di scarso rispetto delle autonomie nel nostro paese.

Pertanto, noi deputati del gruppo dei Verdi voteremo a favore delle pregiudiziali di costituzionalità. In questa sede, riteniamo giusto dare un ennesimo messaggio, come faremo anche nel dibattito parla-

mentare della settimana prossima, che sarà molto chiaro: crediamo che stiate facendo un grave errore, perché questa legge non faciliterà la possibilità di creare infrastrutture, ma porterà solo ulteriori contrasti fra Stato, regioni, province, enti locali. Essa, per di più, è dannosa per l'ambiente, ma questa è una cosa che discuteremo nel merito.

Oggi, il problema è il profilo di costituzionalità e questa legge è incostituzionale. Lo era già prima del referendum confermativo; oggi, dopo il voto del 7 ottobre scorso, il provvedimento è assolutamente incostituzionale ed offensivo nei confronti delle autonomie e degli enti locali del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bruno. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO. Vorrei dire fin da ora che non mi rivolgerò solo al ministro Frattini, come ha fatto chi mi ha preceduto, ma all'intera Assemblea, non perché il ministro Frattini non sia in condizioni di comprendere, ma perché credo che anche l'Assemblea abbia le stesse connotazioni.

Detto questo, vorrei riassumere molto brevemente il percorso di questo provvedimento. Questo disegno di legge è stato approvato al Senato lo scorso 3 agosto 2001 con lo scopo di conferire — come a tutti è noto — alcune deleghe al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, disponendo altresì vari interventi per il rilancio delle attività produttive. Ricordo ancora che nel maxiemendamento proposto dal Governo al Senato è stato introdotto, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, la seguente espressione: « nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni ». E ancora, sempre al comma 1, si è introdotto: « L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata » e « su proposta delle regioni ». Il provvedimento, quindi, si muove in una logica ampiamente coerente con il dettato costituzionale e con la normativa comunitaria vigente.

Nel merito delle questioni pregiudiziali presentate, si osserva che il disegno di

legge non configura alcuna violazione delle autonomie politiche territoriali, perché assicura, al contrario, un ampio coinvolgimento delle regioni nel percorso programmatico in esso definito. Infatti, si garantisce un ruolo attivo delle regioni, che sono sentite nella fase di predisposizione del programma generale di individuazione delle grandi opere e hanno significative facoltà nella fase propositiva, entrando addirittura ad integrare il CIPE nella fase consultiva. È ovvio che il percorso delineato dal provvedimento che garantisce un coinvolgimento degli enti locali non può, tuttavia, far sì che il meccanismo della concertazione possa spingersi fino a divenire strumento di interdizione delle scelte politiche e strategiche del Governo.

Si osserva, inoltre, che le deleghe di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, possono certamente ritenersi coerenti con il disposto dell'articolo 76 della Costituzione, che richiede l'indicazione di un tempo limitato per l'esercizio della delega (e i termini di 12 e 24 mesi sono indicati nei citati commi), nonché di oggetti definiti, che sono quelli specifici e chiaramente indicati all'articolo 1, commi 2 e 4. L'articolo 76 richiede, infine, la determinazione di principi e criteri direttivi, che vengono ampiamente definiti nella lettera da a) fino a o) dell'articolo 2, comma 2. In particolare, si rileva che la delega di cui all'articolo 1, comma 4, reca un rinvio diretto e immediato ai principi e criteri direttivi di cui al comma 2, chiarendo in tal modo che il Governo dovrà attenersi a tali criteri nell'esercizio della delega. Tale fattispecie, peraltro, non configura assolutamente una delega per l'adozione di una legge provvedimento, come sostenuto nella pregiudiziale di costituzionalità. Al contrario, essa è finalizzata esclusivamente a garantire la prima applicazione, per gli anni 2002 e 2003, del programma per la realizzazione di progetti di infrastrutture strategiche, che saranno comunque individuate secondo le procedure previste dal comma 1 e, dunque, non potranno configurare il rischio di copertura di vizi di legittimità in relazione ad impugnative in via amministrativa.

La legge di revisione costituzionale, seguendo l'impostazione tipica degli Stati federali, modifica l'articolo 117 della Costituzione, prevedendo l'elencazione tassativa dei settori attribuiti alla competenza centrale, l'eliminazione dei limiti alla legislazione concorrente regionale, costituiti dall'interesse nazionale e da quello delle altre ragioni e, quanto alla sfera legislativa regionale, l'inversione del criterio della presunzione di competenze. Infatti, il nuovo articolo 117 stabilisce che tutto ciò che non è espressamente riservato allo Stato spetta alla potestà legislativa regionale (articolo 3 del testo).

Per i profili che qui interessano, il modello delineato dalla legge di revisione riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre rimette alla legislazione concorrente regionale le materie relative al governo del territorio, dei porti e aeroporti civili e delle grandi reti di trasporto e di navigazione.

Il limite che il legislatore pone all'ampiezza della potestà legislativa concorrente è costituito dalla determinazione dei principi fondamentali, determinazione espressamente riservata alla legislazione dello Stato. È quest'ultimo limite — riaffermativo, peraltro, di quello già contenuto nel vigente articolo 117 — che costituisce, oltre lo strenuo lavoro di verifica dell'inerenza di un dato intervento legislativo alla singola materia riservata o concorrente, il principale parametro per l'analisi della compatibilità delle disposizioni del disegno di legge in oggetto per il nuovo assetto assegnato dalla legge di revisione costituzionale.

Il disegno di legge si basa su di uno schema operativo che limita l'intervento pubblico al *design* politico delle opere, demandando il controllo della loro realizzazione a livello regionale.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente — ed ometto altre valutazioni — dichiarando che il disegno di legge del quale parliamo si inquadra perfettamente nella legislazione dello Stato che determina i principi fondamentali nell'ambito dei quali opera la legislazione concorrente

regionale. Infatti, l'impianto generale della legge si suddivide in due grandi settori di intervento: il primo di pianificazione e programmazione di grandi opere pubbliche, su proposta e di intesa con le regioni, la cui realizzazione è alle stesse affidata.

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, la prego di concludere.

DONATO BRUNO. Il secondo intervento riguarda l'individuazione delle norme procedurali di affidamento — per esempio la figura del *general contractor* — che indirizzano la successiva attività regionale.

In conclusione, tale disegno di legge non riserva allo Stato alcuna attività operativa né contiene una disciplina di dettaglio della materia che sarebbe lesiva delle competenze regionali.

Pertanto voteremo contro le pregiudiziali presentate (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ghiglia. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GHIGLIA. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario del gruppo di Alleanza nazionale sulle pregiudiziali presentate e inerenti alla costituzionalità del provvedimento.

L'onorevole Donato Bruno ha elencato molto bene i motivi per cui queste pregiudiziali sono manifestamente infondate. Tuttavia, i dubbi espressi, oggi, in quest'aula, da parte di alcuni colleghi non solo sulla legittimità costituzionale di questi provvedimenti ma, addirittura, anche sulla legalità degli stessi e la buona fede che muove il Governo a presentare questo provvedimento, sembrano oltremodo difficili da accettare e da considerare come argomentazioni serie rispetto ad un tema di tale importanza.

Sentire parlare di retorica sviluppatista, di ecomafie, che verrebbero favorite da questo provvedimento, di mani sulla città che grifagne si allargherebbero grazie alle possibilità offerte da questo provvedimento a favore delle grandi opere, since-

ramente è ridicolo. Solo chi, per anni, ha bloccato lo sviluppo di questa nazione, dall'Asti-Cuneo alla linea di alta velocità Torino-Lione, solo chi per anni ha impedito che in Italia si facessero non soltanto le grandi opere ma anche quelle piccole può dare dei mafiosi ai presentatori di questo provvedimento o insinuare il sospetto che, in qualche modo, il Governo e la maggioranza, vogliono, addirittura, favorire attività illegali.

Ed è comunque sospetto che autorevoli membri dell'ex Governo — come l'onorevole Pecoraro Scanio — manifestino quasi una sadica soddisfazione relativa al fatto che questi provvedimenti sarebbero, a loro avviso, incostituzionali e quindi impugnabili davanti alla Corte.

Certo, a chi, più che fare retorica sviluppatista, ha in realtà bloccato qualsiasi tipo di sviluppo può dare fastidio il fatto che questo Governo, in pochi mesi, sia riuscito a presentare leggi che, invece, hanno come obiettivo di rilanciare lo sviluppo. Dà fastidio, a chi lo ha bloccato per anni, vedere che questo Governo è palesemente e motivatamente a favore dello sviluppo. Peraltro, augurandosi che questo provvedimento sia affetto da illegittimità costituzionale e sperando — visto che il voto della Camera è già predeterminato ed ovvio nei risultati — di arrivare davanti alla Corte costituzionale, con l'effetto di bloccare ancora lo sviluppo, il centrosinistra rende manifesta tutta la sua prevenzione non tanto contro il provvedimento in sé ma proprio contro lo sviluppo medesimo.

Per quanto riguarda, poi, la presunta mancanza di implicazione delle regioni e degli enti locali, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un palese falso: le regioni non solo vengono fatte partecipi della predisposizione e della pianificazione delle grandi opere, ma hanno anche la potestà di proporle e di rendersi parte attiva, essendo sicuramente intenzione del Governo coinvolgerle nella loro realizzazione.

Mi viene il forte sospetto, inoltre, che quest'ulteriore motivazione sia l'ennesima forzatura, perché il centrosinistra non ha

mai ascoltato regioni ed enti locali, neanche quando gridavano a gran voce la necessità di grandi opere, soprattutto infrastrutturali. Voi le voci degli enti locali non le avete ascoltate, nemmeno avete ascoltato quelle delle regioni — ho già ricordato alcuni esempi in precedenza — e avete oggettivamente bloccato per anni lo sviluppo delle grandi infrastrutture. Probabilmente, vi dà anche fastidio lo slogan: « padroni a casa nostra », perché, al contrario, avete sempre tentato di fare i padroni a casa degli altri.

Anche per questi motivi, che si aggiungono a quelli già illustrati, il gruppo di Alleanza nazionale voterà contro le questioni pregiudiziali presentate (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

FRANCO FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Signor Presidente, a conclusione del dibattito, è evidente che il Governo non può non replicare alle questioni di costituzionalità sollevate in merito al disegno di legge all'esame dell'Assemblea. Ritengo che ciò sia necessario anche per sgombrare il campo dalle obiezioni formulate, in particolare — con abilità, debbo riconoscerlo —, dal collega Acquarone. Esse riguardano due aspetti che il Governo si è già fatto carico di approfondire, ritenendo tuttavia che le questioni di costituzionalità non siano fondate.

Mi soffermo, brevemente, sulla questione dei rapporti tra Stato e regioni, trattata anche da alcuni colleghi della maggioranza. La giurisprudenza costituzionale richiamata, onorevoli colleghi, non viene toccata in modo profondo dalla riforma costituzionale che è stata recentemente promulgata poiché il governo del territorio resta materia di legislazione con-

corrente. La questione di fondo è, quindi, che se lo Stato interviene, come riteniamo che faccia in questo caso, con un provvedimento di programmazione e pianificazione che definisce — è vero — limiti e principi validi per la legislazione regionale, non viene a determinarsi alcuna interferenza nell'ambito della legislazione regionale. La Corte costituzionale, come molti colleghi sanno, ha infatti stabilito che i limiti alla legislazione concorrente possano essere non soltanto negativi ma anche precettivi.

La legge di principio nazionale (noi riteniamo che questo provvedimento lo sia) può stabilire per la legislazione regionale concorrente vincoli e limiti, senza che per questo sia violato l'ambito della legislazione regionale. Allora, sbagliano, a mio avviso, i colleghi dell'opposizione quando individuano norme di dettaglio in alcune prescrizioni di questo provvedimento. Fissare dei limiti alla legislazione regionale non vuol dire dettare norme particolari e di dettaglio, vuol dire prevedere, come ha detto più volte la Corte costituzionale, una programmazione, vuol dire sì stabilire dei principi vincolanti per la legge regionale, ma vincolanti nel quadro di un principio nazionale. Qui esiste un principio nazionale che vuole portare questo paese ad una programmazione di infrastrutture, che non è, e non può essere, lesiva delle competenze di ogni regione, tanto è vero — come è stato detto — che esistono degli accordi con ciascuna regione interessata. Ma lo Stato non si può sottrarre dal fissare le regole quadro a cui le regioni, nella loro autonomia, si dovranno attenere.

Quanto alla seconda questione molto delicata dei limiti alla tutela giurisdizionale, voi, che avete letto il testo, avete chiaro perfettamente il principio per cui né si eliminano né si precludono forme di tutela giurisdizionale. La giurisprudenza della Corte citata interveniva in casi in cui il legislatore aveva tolto del tutto, ad esempio, la tutela cautelare in sede di sospensiva, in casi in cui aveva tolto del tutto, ad esempio, l'appello sulle sospensive. Nel nostro caso, non si eliminano

mezzi di tutela, si stabilisce che, fermo restando un certo tipo di tutela, non tutti i modi astrattamente immaginabili sono ammessi. Ad esempio, nel caso di uno strumento di tutela d'urgenza, la legge stabilisce che la persona che chiede tutela, con tutti i mezzi che vuole, può ottenere non la reintegrazione in forma specifica, che — come tutti i colleghi sanno — vuol dire blocco del cantiere, blocco dell'opera, rallentamento dell'intervento, ma un risarcimento del danno che copre in pieno il suo interesse violato (se è stato violato) e che non sacrifica in modo irreversibile l'interesse, altrettanto importante, a che l'opera pubblica venga realizzata nei tempi programmati.

Allora, in conclusione, non si può accusare questo provvedimento di avere limitato la tutela giurisdizionale; si può vedere, invece, come questo provvedimento abbia fatto una scelta. Qual è la tutela giurisdizionale che soddisfa l'interesse del singolo e non sacrifica irreversibilmente l'interesse pubblico? È la tutela risarcitoria; una tutela piena, con l'appello, senza limitazioni, ma non anche l'altra forma di tutela di cui la Costituzione non parla. Infatti, la Costituzione non dice che devono essere assicurate tutte le modalità di tutela possibile, ma tutti i mezzi di tutela, cioè il ricorso, l'appello e il ricorso in Cassazione; la Corte non entra nel contenuto della tutela assicurabile all'interessato. È per queste ragioni che sull'uno e sull'altro punto il Governo è fermamente convinto della costituzionalità di questa legge (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Roberto Barbieri ed altri n.1, Acquarone ed altri nn. 2 e 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	484
Votanti	481
Astenuti	3
Maggioranza	241
Hanno votato sì	209
Hanno votato no	272).

**(Esame di una questione sospensiva
— A.C. 1516)**

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la questione sospensiva Acquarone ed altri n. 1 (vedi l'allegato A — A.C. 1516 sezione 2).

Ricordo che, a norma dell'articolo 40, comma 3, del regolamento, ha facoltà di illustrare la questione sospensiva uno solo dei proponenti, per non più di dieci minuti; può poi intervenire, per non più di cinque minuti, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

L'onorevole Iannuzzi ha facoltà di illustrare la questione sospensiva Acquarone ed altri n. 1 di cui è cofirmatario.

TINO IANNUZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare la questione sospensiva che abbiamo ritenuto di proporre, ritengo essenziale sottolineare e rimarcare, con forza, la preoccupazione di fondo, l'unica preoccupazione che, con spirito costruttivo e responsabile, ci guida: evitare che la Camera, riproducendo in blocco, senza alcuna modifica, il testo già varato dal Senato, approvi una normativa che contrasta e confligge con la nuova disciplina costituzionale.

È a tutti noto che, nella nostra disciplina costituzionale, è intervenuta una profonda modifica legata alla legge di revisione costituzionale, approvata dal Parlamento alla fine della scorsa legislatura e ulteriormente avvalorata e confermata dal voto di milioni di italiani in occasione del referendum costituzionale svoltosi domenica scorsa.

Il disegno di legge al nostro esame, che investe materie di grande delicatezza e rilevanza — quali quella delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici —, inevitabilmente, interferisce con

la nuova disciplina costituzionale e noi non possiamo non sottolineare i profili forti ed evidenti di contrasto che ci hanno indotto a formalizzare la questione sospensiva, prevedendo una pausa, estremamente circoscritta e delimitata dal punto di vista temporale, per poter riformulare il testo al nostro esame e porlo in linea con le nuove previsioni della disciplina costituzionale.

Nel proporre tale questione sospensiva siamo mossi, unicamente, dalla volontà di lavorare nell'interesse generale del paese, perché condividiamo l'obiettivo del Governo di dare forte impulso alla politica delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche necessarie per ammodernare e potenziare il sistema infrastrutturale italiano che, in tutto il territorio nazionale, al nord come al sud, ha bisogno, in questo campo, di interventi decisi e qualificanti.

Proprio perché condividiamo, veramente, questo obiettivo, riteniamo che l'unico modo per portarlo avanti, per tentare di realizzarlo, è quello di tradurlo in regole coerenti con il nuovo quadro costituzionale di riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali.

La legge di revisione costituzionale ha introdotto una profonda modifica del titolo V della parte II della Costituzione, relativo alle regioni, le province e i comuni. In particolare ha operato una riscrittura degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

L'articolo 117 della Costituzione, come è noto a tutti, ripartisce l'esercizio della potestà legislativa tra lo Stato e le regioni e, con una innovazione profonda rispetto alla disciplina previgente, attribuisce alle regioni la competenza legislativa generale residuale in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale dallo stesso articolo 117.

Se andiamo a scorrere l'elenco delle materie che l'articolo 117 affida alla legislazione esclusiva dello Stato, vedremo come in nessuna di esse possano rientrare i settori vitali e strategici delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. Dobbiamo anche osservare che lo stesso articolo 117, nel delineare la potestà legisla-

tiva concorrente o ripartiva delle regioni, enumera una serie di materie, per il profilo che ci interessa in questa sede, in maniera molto più ampia rispetto alla vecchia formulazione del testo: infatti, l'articolo 117, nella precedente stesura, per i profili che a noi interessano, annoverava nella potestà legislativa concorrente delle regioni i porti lacuali, la viabilità, le linee automobilistiche ed i lavori pubblici di interesse giornale.

Se invece consideriamo la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa concorrente delle regioni abbraccia i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione; è quindi evidente come per gli oggetti disciplinati da questo disegno di legge si vada ad incontrare la potestà legislativa delle regioni, sancita dalla nuova normativa costituzionale; è bene ricordare che, quando si parla di potestà legislativa concorrente o ripartita, alla legislazione dello Stato compete soltanto la determinazione dei principi generali.

Ebbene, rispetto alla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in discussione riserva la definizione dei programmi di individuazione delle grandi infrastrutture, degli insediamenti produttivi di valenza rilevante, solo allo Stato, al Governo, tagliando completamente fuori dalla base decisionale le regioni. Né può bastare il riferimento che nelle parti successive del comma 1, articolo 1, del disegno di legge in oggetto viene fatto al potere di proposta che in questo campo spetta alle regioni o all'audizione, con un significato meramente consultivo, della Conferenza unificata Stato-regioni nella definizione del programma di individuazione annuale delle grandi infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici.

Ciò che è chiaro è che, nella formulazione di questo disegno di legge, le regioni sono completamente escluse dalla decisione, dalla base di identificazione delle infrastrutture, degli insediamenti produttivi, delle grandi opere da realizzare. Né può valere l'obiezione — già sollevata in quest'aula — che, quando si tratta di

infrastrutture di respiro a dimensione nazionale, deve decidere unicamente lo Stato, mentre le regioni andrebbero meramente consultate, senza poter partecipare in prima linea alla decisione. Tale obiezione è in linea con una visione centralistica dello Stato, quella stessa visione centralistica che il centrodestra ha più volte osteggiato in campagna elettorale e che ogni giorno fa oggetto delle sue critiche forti, in nome, peraltro, di una *devolution* dai contorni assolutamente generici ed indefiniti.

Nella logica di un moderno e serio federalismo in cui si è invece mossa la legge di revisione costituzionale, vi è giustamente l'indicazione di una diversa ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le regioni e vi è l'affermazione del ruolo fondamentale in materia legislativa delle stesse regioni in quei settori che interessano questa nostra discussione. E proprio perché la nuova disciplina costituzionale ha sancito tale diverso riparto di competenze, noi dobbiamo tenerne conto ed adeguare ad essa la disciplina legislativa ordinaria che ci apprestiamo a varare.

Ancora, vi è la nuova formulazione dell'articolo 118 della Costituzione in tema di esercizio delle funzioni amministrative. Ebbene, la legge di revisione costituzionale, avvalorata dal referendum confermativo svolto domenica scorsa, attribuisce, rispetto al passato, in via primaria e diretta la competenza per l'esercizio delle funzioni amministrative ai comuni, salvo poi che esigenze di carattere unitario in nome del principio di sussidiarietà consiglino l'attribuzione di questo esercizio ad altri soggetti pubblici. Così stabilendo, l'articolo 118 della Costituzione ha costituzionalizzato un principio che già era stato inserito nella legislazione ordinaria, essendo già affermato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale ai comuni, e solo ad essi, attribuisce la competenza amministrativa per la realizzazione e per la localizzazione degli insediamenti produttivi, principio che a livello di legislazione ordinaria aveva trovato del resto riconoscimento anche nel decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del

1998, in tema di istituzione dello sportello unico per le attività produttive di competenza del comune.

Ebbene, se noi consideriamo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, vediamo come al CIPE, quindi allo Stato, sia pure integrato dai presidenti delle regioni interessate, sia attribuita una serie di competenze di natura prettamente e squisitamente amministrativa, quale il compito di approvare i progetti preliminari ed esecutivi, di vigilare sull'esecuzione dei progetti, di adottare i relativi provvedimenti concessori ed autorizzatori. Questa formulazione normativa vale alla stessa stregua per le grandi infrastrutture ma anche per gli insediamenti produttivi strategici. È quindi evidente che con questa previsione si viene ad infrangere una serie di competenze amministrative che spettano ai comuni. Abbiamo una lesione, l'invasione della sfera amministrativa dei comuni, così com'è stata riscritta ed ampliata, in coerenza con un moderno disegno federalista, dalla recente riforma costituzionale.

Non mi soffermo poi sugli altri profili che già hanno formato oggetto delle questioni pregiudiziali di costituzionalità illustrate dai colleghi Vigni ed Acquarone. Voglio soltanto sottolineare — e concludo — che queste preoccupazioni le abbiamo già espresse nel corso dei lavori in Commissione: in quell'occasione il Governo, la maggioranza, hanno ritenuto, con grande determinazione, di procedere sulla via di mantenere inalterato, immutato il testo del disegno di legge al nostro esame.

Non abbiamo condiviso quell'impostazione, ma comunque essa avrebbe potuto avere un significato diverso in attesa del voto referendario di domenica scorsa. Tuttavia, in presenza del risultato del referendum, in presenza di oltre 10 milioni di italiani — che con il loro « sì » hanno scritto una parola definitiva sul processo di revisione costituzionale in oggetto ed hanno, quindi, fatto sì che la riforma costituzionale venisse alla luce e diventasse definitiva — in presenza di questo grande fatto istituzionale e democratico non è possibile non tener conto di tali

preoccupazioni. Non è possibile non rendersi conto della necessità di adeguare il testo normativo alla nuova disciplina costituzionale, per evitare poi che la nuova normativa possa cadere sotto i colpi e le censure del giudice costituzionale adito in via di conflitto di attribuzione tra Stato e regioni o attraverso un accesso in via incidentale.

Saremo pronti a prestare tutta la nostra collaborazione in questo senso. Non si può essere disattenti nei confronti di queste preoccupazioni, né a maggior ragione si può essere disattenti quando si vuole legare il potenziamento del ruolo delle regioni e dei governi locali non a *slogan* vuoti, non a disegni astratti generici, indefiniti e vaghi ma a riforme costituzionali serie e ad attività legislative coerenti. Abbiamo espresso questa posizione perché vogliamo le infrastrutture, ma vogliamo anche rispettare e valorizzare la nuova stagione federalistica delle regioni e delle autonomie locali (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Acquarone ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	474
Votanti	473
Astenuti	1
Maggioranza	237
Hanno votato sì	208
Hanno votato no ..	265).

La discussione sulle linee generali — come convenuto nella Conferenza dei presidenti di gruppo — avrà luogo nella seduta di lunedì 15 ottobre.